



## TRIBUNALE DI CUNEO

## IL GIUDICE

Nel procedimento n. 4 / 2026

per esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII,  
presentato da

**DI TORA Paola** nata a Formia (LT) il 07 aprile 1982, residente in Centallo (CN) Via  
Passeggiata del Convento n. 50, codice fiscale DTR PLA 82D47 D708L - per il tramite  
dell'OCC – Organismo di Composizione della Crisi – Nicola Gaiero – CUNEO, con sede in  
Cuneo, c.so Nizza n. 36, nella persona del suo Referente avv. Flavio GAZZI;

\*

Letto il ricorso

Visti i documenti prodotti;

ha emesso il seguente

## DECRETO

Ritenuta la competenza del Giudice adito, ai sensi dell'art. 27 comma 2 CCII, in ragione del  
luogo ove la ricorrente ha la propria residenza e il centro dei propri interessi;

rilevato che il ricorso appartiene alla cognizione del giudice monocratico;

rilevato che la domanda risulta accompagnata dalla documentazione di cui all'art. 283  
comma 3 CCII: a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e dei  
relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta  
elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola  
casella; b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque  
anni, se compiuti; c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; d)  
l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore (e  
del suo nucleo familiare);

rilevato che alla domanda risulta allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che  
comprende: a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal  
debitore nell'assumere le obbligazioni; b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del  
debitore di adempiere le obbligazioni assunte; c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti  
del debitore impugnati dai creditori; d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della  
documentazione depositata a corredo della domanda, e) le considerazioni sul merito  
creditizio.

Ritenuto infine che la ricorrente è persona fisica che non ha finora acceduto a precedente  
procedura di esdebitazione.

## OSSERVA

L'art. 283 CCII prevede una forma di esdebitazione conseguibile una sola volta dal debitore  
persona fisica meritevole che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o  
indiretta, nemmeno in prospettiva futura.

Trattasi, pertanto, di un beneficio straordinario, avente una finalità sociale, che può essere  
accordato una sola volta e sulla scorta dei rigorosi presupposti indicati dalla norma.

In particolare, quanto ai requisiti soggettivi, il debitore deve essere persona fisica,  
annoverabile tra i soggetti di cui all'art 2, comma 1, CCII, non assoggettabili alla procedure  
concorsuali c.d. "maggiori", ma "meritevole".

Il presupposto della meritevolezza, intesa come prudenziale contegno del debitore



nell'assumere il carico debitorio, tale da non generare un aggravamento del proprio stato di sovraindebitamento, e cioè come diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni e come assenza di atti in frode e di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, va approfonditamente vagliata nella relazione dell'OCC (art. 283 comma III lett. a).

Ed infatti, l'esdebitazione dell'incapiente, che non ha natura concorsuale, non ha come scopo la soddisfazione (ancorché parziale) dei creditori, ma piuttosto mira alla dichiarazione di inesigibilità dei crediti antecedenti al ricorso del debitore: si tratta, dunque, di istituto che comporta un deciso e radicale vulnus al principio generale di responsabilità patrimoniale previsto dall'ordinamento, sicché, trattandosi di norma eccezionale, per la sua applicazione deve essere attentamente vagliata l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge, ed in particolare la meritevolezza del debitore alla concessione del suddetto beneficio e l'assenza, in capo ad esso, di colpa grave o malafede nella causazione della propria situazione di indebitamento.

Quanto ai requisiti oggettivi, il debitore deve essere incapiente e versare in condizione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 268, comma 1, C.C.I., vivendo in perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile, con il quale nemmeno in chiave prospettica può apportare utilità ai creditori.

Ciò posto, nella specie sono ravvisabili i requisiti richiesti dalla legge per l'ammissione al beneficio, di tal che la domanda avanzata dalla ricorrente può essere accolta.

\*

Quanto al requisito della **meritevolezza**, nel caso di specie, l'indebitamento è costituito in gran parte dai debiti assunti per una risalente iniziativa imprenditoriale intrapresa dalla sig. Di Tora e dall'allora compagno poi divenuto coniuge sig. Pellegrino Manuel.

Come riferisce l'OCC: *"La Sig.ra Di Tora Paola il 05.10.2010 avviava una propria attività imprenditoriale in forma individuale quale "agente e rappresentante di commercio di prodotti energetici" lavorando per la società [redacted] fino all'ottavo mese di gravidanza, allorquando prese la decisione di cessare la propria collaborazione con la società mandataria viste le difficoltà economiche in cui versava e pertanto non le avrebbero più garantiti i compensi concordati.*

*Il 30.09.2016 (cft. doc. 04) procedeva alla chiusura della propria ditta individuale.*

*Dal 2014 avendo intrapreso una relazione sentimentale con il Sig. [redacted] dalla cui relazione nasceva l'11.02.2017 la figlia [redacted] in data 20.06.2017 il Sig. [redacted] apriva la propria ditta individuale di Tinteggiatura e posa in opera di vetri (cft. doc. 05). Il Sig. [redacted] si sarebbe dovuto occupare del sostentamento della famiglia, come deciso in comune accordo, mentre la sig.ra Di Tora si sarebbe dovuta occupare della figlia a tempo pieno, quanto meno nel primo anno di vita della figlia.*

*La coppia si unì in matrimonio il 07.12.2018 stabilendo la propria residenza familiare in Centallo - [redacted], per poi trasferirsi, nel giugno 2019, sempre in Centallo, in [redacted].*

*Con il compimento dell'anno di età della bambina, la Sig.ra Di Tora iniziò la ricerca di una nuova occupazione. Le pressioni del coniuge in ordine alle scelte lavorative, unitamente alla passione di quest'ultimo per il "mondo olistico" hanno fatto sì che, la Sig.ra Di Tora, accettasse la proposta del coniuge di gestire un negozio di olii essenziali in Centallo che avrebbe aperto.*

*Preso in locazione un locale commerciale in Centallo, il coniuge lo divise in due aree, una dedicata all'attività olistica e l'altra per essere utilizzata per la propria attività.*

*La signora Di Tora mi riferisce di non essere mai stata né coadiuvante, né dipendente del marito ma ha sempre prestato la propria attività lavorativa gratuitamente nel negozio di olii essenziali, oltre ad aiutarlo nella gestione amministrativa per la preparazione dei vari preventivi ai clienti, senza però ricevere alcuna retribuzione e, in più occasioni, si occupava anche dell'area espositiva del marito. Per contro il marito si è sempre occupato del mantenimento del negozio e della famiglia.*



*Improvvisamente, il giorno 30 settembre 2019 il sig. [REDACTED] decide di trasferirsi a Peveragno abbandonando il tetto coniugale. La Sig. Di Tora, pensando che si trattasse di una crisi passeggera, ha continuato a lavorare presso il negozio portando avanti l'attività del marito, senza ricevere alcuna retribuzione, nella speranza che la relazione matrimoniale potesse proseguire e che la crisi rientrasse ed il coniuge potesse rientrare a casa.*

*Ciò non accadde, in quanto la crisi era divenuta irreversibile, l'improvviso abbandono del tetto coniugale da parte del marito ed il suo mancato ritorno a casa degenera al punto tale da non rendere più possibile la prosecuzione della vita coniugale (cft. doc. 06 - Denuncia ).*

*La signora Di Tora non potendosi più permettere di condurre il negozio del marito gratuitamente, a fine 2019 cessava definitivamente la sua collaborazione, anche perché avrebbe dovuto assumere una babysitter per poter assistere la figlia, non potendo contare sul supporto dei nonni che lavoravano, dovendo pertanto sostenere dei costi che non poteva assolutamente sostenere non disponendo delle entrate sufficienti per il proprio mantenimento e della figlia (non avendo mai percepito alcuna retribuzione e/o supporto economico dal coniuge)".*

Successivamente, la sig.ra Di Tora, cessata l'attività di collaborazione con il coniuge, ha svolto svariati lavori ed usufruito dei sussidi messi a disposizione dal Comune di residenza e dallo Stato (reddito di cittadinanza) oltre all'aiuto economico ricevuto dai propri genitori.

Dal mese di maggio 2022, dopo un percorso di studio e di tirocinio, che le hanno permesso di superare l'esame da O.S.S., è stata assunta con regolare contratto di lavoro dipendente, dapprima a tempo determinato, poi trasformato a tempo indeterminato, presso la Casa di Riposo Craveri Oggero di Fossano, a tempo parziale per 19 ore settimanali, avendo ancora l'esigenza di dover assistere la figlia piccola.

Tale rapporto di lavoro è cessato in data 31.12.2025 a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge n. 604 del 15 luglio 1966.

Ad oggi la sig. Di Tora vive in Centallo con la figlia minore [REDACTED] nata l'11 febbraio 2017 a Cuneo, affidata alla madre in via esclusiva e rafforzata con sentenza del 04.04.2024 emessa dal Tribunale di Cuneo (R.G. 2708/2023) che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto in Centallo (CN) con il Sig. [REDACTED] ed in forza della quale il Sig. [REDACTED] deve contribuire al mantenimento di [REDACTED] mediante la corresponsione di euro 450,00 mensili, importo rivalutabile annualmente secondo la variazione degli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie, mediche non coperte dal S.S.N., purché documentate.

Lo stipendio medio percepito dalla Sig. Di Tora Paola sino al 31/12/2025 ammontava ad euro 500,00 netti mensili per n. 13 mensilità annuali; il reddito annuale percepito negli ultimi tre anni dalla ricorrente ammonta ad euro 2.023,00 nell'anno 2022, euro 8.999,00 nell'anno 2023 ed euro 7.492,00 nell'anno 2024.

A tali redditi si devono aggiungere le indennità di sussidio incassate pari a:

anno 2022 euro 9.280,01

anno 2023 euro 12.764,00

anno 2024 euro 6.670,00.

I debiti della ricorrente, ammontanti a complessivi € 71.820,99 si riferiscono per la gran parte a insoluti verso l'Agenzia Riscossione (mancato versamento di IVA, Tasse e Contributi relativi al periodo 2012-2017) e verso la società finanziaria Fidelity Spa (finanziamento sottoscritto nel mese di settembre 2016, utilizzato per l'acquisto di una autovettura venduta nel 2017, il cui ricavato è stato utilizzato per il mantenimento della famiglia) e l'istituto di credito, maturati nel periodo in cui la stessa aiutava il sig. [REDACTED] nell'avviamento dell'attività imprenditoriale, senza essere retribuita per il lavoro svolto, e nello stesso tempo si occupava della figlia neonata; la situazione debitoria poi si è aggravata nel periodo in cui il coniuge si è allontanato dalla casa familiare lasciandola sola con la figlia piccola di tal che la ricorrente non è stata più in grado di gestire proficuamente l'impresa.

In particolare:



[redacted] (ex [redacted]) € 17.689,49  
 [redacted] (Imposte TARI) € 1.280,34  
 [redacted] € 3.684,79  
 [redacted] (Bolli autovetture) – (ex SORIS) € 951,42  
 [redacted] (Credit Factor Spa) € 822,90  
 [redacted] € 555,76  
 [redacted] (Imposta di Registro) € 415,75  
 [redacted] € 367,63  
 [redacted] € 4.927,70  
 [redacted] € 35.500,82  
 [redacted] Centallo € 1.997,31  
 [redacted] c/c n. [redacted] € 2.877,08

Sig. [redacted] (canoni locazione immobile) € 750,00

Pur tenendo conto che il mancato pagamento delle imposte costituisce sempre un disvalore perché l'obbligo di concorrere alla spesa pubblica in ragione della propria capacità contributiva e in base a criteri di proporzionalità è costituzionalmente sancito ed è strettamente legato al dovere di solidarietà sociale ed al principio di uguaglianza, nel caso di specie va considerato (come sottolineato dall'OCC) che: divenuta madre, la ricorrente di comune accordo con il coniuge è rimasta a casa ad occuparsi della figlia, provvedendo il coniuge al mantenimento del nucleo familiare; l'attività imprenditoriale intrapresa da parte del coniuge, alla quale la ricorrente prestava la sua collaborazione gratuita, ha avuto esito negativo a causa dell'abbandono del nucleo familiare da parte del sig. Pellegrino; rimasta sola con una figlia piccola, la ricorrente non è stata in grado di gestire proficuamente l'impresa; cessata l'attività imprenditoriale, la ricorrente ha cercato di svolgere attività lavorativa dipendente, facendosi assumere come OSS presso la Casa di Riposo Craveri Oggero di Fossano, ma il rapporto è cessato essendo stata licenziata per giustificato motivo oggettivo; la stessa ha fatto ricorso ad aiuti economici per far fronte ai bisogni primari e abitativi suoi e della figlia minore, atteso che l'ex coniuge non ha mai provveduto a versare l'assegno di mantenimento previsto dal tribunale in sede di scioglimento del matrimonio, così riuscendo a far fronte faticosamente, e non del tutto, al mantenimento proprio e della minore, ma non ad onorare i debiti maturati nel corso della precedente attività esercitata.

E' emerso pertanto che l'attuale indebitamento della ricorrente non è stato provocato dalla volontà della stessa di voler vivere al di sopra delle proprie possibilità, ma deriva dalle conseguenze della attività commerciale aperta con esito infausto a causa soprattutto delle vicende familiari e matrimoniali intervenute suo malgrado.

La natura dell'indebitamento e la condotta della ricorrente, come sopra descritta, non inficia pertanto il requisito di meritevolezza, richiesto dalla legge.

\*

Quanto poi al requisito della **incapienza**, si rileva come esso sia soddisfatto allorquando il debitore "non sia in grado di offrire ai creditori nessuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura".

Tuttavia, il concetto di incapacienza non va inteso letteralmente, essendo l'esdebitazione consentito anche a chi abbia un patrimonio modesto (Trib. Bologna 28.1.2024) o sia percettore di un reddito appena sufficiente per il mantenimento proprio e della sua famiglia (Trib. Bologna 13.7.2023), essendo dunque sufficiente, per accedere al beneficio, che non sia in grado di dirottare a favore dei creditori una quota che consenta un riparto favorevole.

Nella specie la sig Di Tora non è proprietaria di beni immobili, né di alcuna autovettura né di altri beni mobili registrati.

Negli anni precedenti la sig.ra Di Tora ha percepito un reddito pari ad euro 2.023,00 nell'anno 2022, euro 8.999,00 nell'anno 2023 ed euro 7.492,00 nell'anno 2024; a tali redditi si devono aggiungere le indennità di sussidio incassate pari a: anno 2022 euro 9.280,01; anno 2023 euro 12.764,00; anno 2024 euro 6.670,00.



Attualmente l'unico reddito è quello che le deriva dalla NASPI corrisposta dall'INPS pari a circa € 500,00 mensili; percepisce inoltre un assegno di inclusione (ADI) di euro 303,33 mensili destinato al sostegno delle spese di locazione della propria abitazione e la somma di euro 201,00 a titolo di "Assegno Unico e Universale" per la figlia minorenni.

Posto che anche il sovraindebitato titolare di un reddito può potenzialmente accedere al beneficio, nella misura in cui lo stesso sia interamente assorbito dalle esigenze di mantenimento suo e della sua famiglia, ovvero quando la quota che ne sopravanza sia appena sufficiente a coprire le spese di procedura, dalla documentazione allegata e dalla relazione dell'OCC emerge che – sebbene i costi di procedura trovano copertura a seguito dell'ottenimento del contributo messo a disposizione della Regione Piemonte di cui alla L.R. 8/2017 D.G.R. n. 12-7776 del 23.11.2023, a seguito del provvedimento emesso in data 30.04.2025 dalla Fin Piemonte relativamente alla domanda presentata n. 773-209 - il reddito effettivamente percepito dalla ricorrente (pari ad euro 1000,00 circa), risulta interamente assorbito dalle spese essenziali di mantenimento suo e della minore a cui la stessa deve far fronte, quali il pagamento del canone di locazione e spese condominiali (per euro 375 + 90), delle utenze e tasse (per euro 165,00), nonché il pagamento delle spese alimentari (per euro 375), di mantenimento della figlia minore (per euro 250), delle spese mediche e di telefonia (per euro 100 circa).

Anche considerando tutte le somme disponibili percepite dalla ricorrente, ivi compresi i sussidi percepiti e l'assegno di mantenimento dell'ex coniuge – peraltro ad oggi mai versato -, l'importo ottenuto sommando € 450,00 di assegno ex coniuge, € 303,33 di sussidio ADI, € 201,00 di Assegno Unico ed € 500,00 di Naspi, sarebbe giusto sufficiente a sostenere le spese famigliari, senza dover far ricorso all'aiuto dei genitori, ma non consentirebbe alla ricorrente, nemmeno in prospettiva, di sanare i debiti maturati.

Si osserva infine che in una ipotesi di natura liquidatoria, ex art. 268 CCII, nella situazione attuale la ricorrente non potrebbe riservare alla Liquidazione nemmeno una minima parte di reddito, senza alcuna soddisfazione del ceto creditorio.

Alla luce delle esposte considerazioni, può affermarsi che la sig. Di Tora i trova nelle condizioni previste dalla legge per la concessione dell'esdebitazione dell'incapiente; la domanda va pertanto accolta.

visto l'art. 283 CCII,

P.Q.M.

Concede

l'esdebitazione a **DI TORA Paola** nata a Formia (LT) il 07 aprile 1982, residente in Centallo (CN) Via Passeggiata del Convento n. 50, codice fiscale DTR PLA 82D47 D708L

Dispone

che il ricorrente, per la durata di quattro anni, presenti, mediante deposito nella cancelleria del Tribunale tramite l'OCC, entro il giorno 3 agosto, a pena di revoca del beneficio, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti, ai sensi dell'art. 283, commi 1 e 2, C.C.I.;

Manda

l'OCC nei quattro anni successivi al deposito del presente provvedimento, a vigilare sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui sopra ed a riferire al Tribunale;

Manda

la Cancelleria a comunicare il presente decreto alla debitrice e la ricorrente a comunicarlo ai creditori.

Si comunichi.

Cuneo 3/08/2026

COMUNICATO TELEMATICAMENTE

IN DATA

A. N. FLAVIO GAZZI

DR. FUSTA ALBERTO

P.M. SEDE

IL CANCELLIERE

Stefano Bonissone

Il Giudice

Dott. Paola Elefante